

Indice

Introduzione	Pag. 2
Il genocidio	Pag. 3
1.1 Caratteristiche del genocidio	Pag. 3
1.2 I genocidi nella storia	Pag. 5
1.3 Condizioni storico-giuridiche che hanno portato alla creazione della convenzione contro il genocidio	Pag. 6
1.4 La convenzione contro il genocidio	Pag. 9
1.5 La corte penale internazionale	Pag. 11
1.6 Legge italiana per la prevenzione e repressione del genocidio	Pag. 12
1.7 Freud e la psicologia delle masse	Pag. 14
Il Rwanda	Pag. 18
2.1 Storia	Pag. 18
2.1.1 Le origini	Pag. 18
2.1.2 Le differenze razziali	Pag. 19
2.1.3 Il colonialismo	Pag. 19
2.1.4 Dal 1960 al 1994	Pag. 20
2.2 1994, l'anno del genocidio	Pag. 21
2.3 L'atteggiamento del mondo	Pag. 23
2.4 Dal 1997 ad oggi: il ritorno alla normalità	Pag. 24
2.5 Conseguenze	Pag. 25
Conclusioni	Pag. 26
Bibliografia	Pag. 27

Introduzione

Da sempre nella storia abbiamo assistito a movimenti migratori di persone che lasciano il proprio Paese a causa di guerre e situazioni d'instabilità politica: fra queste è possibile individuare il genocidio.

Tale pratica risale a tempi antichi, ma solo piuttosto recentemente è stata ben definita, soprattutto a livello legislativo.

Obiettivo di questa tesina è quello di delineare le caratteristiche socio-giuridiche di questo crimine, quindi, come si è arrivati alla stesura di documenti di portata internazionale che hanno tentato di reprimere e punire il genocidio non tralasciando l'apporto che potrebbe portare la Corte Penale Internazionale, istituita con lo Statuto di Roma del 1998; inoltre analizzerò cosa esplica la legge italiana a riguardo.

Nella prima parte non mancherò di fare un accenno a Freud ed alla sua spiegazione del genocidio da un punto di vista psicologico.

Nella seconda parte affronterò, in maniera dettagliata, il genocidio in Rwanda del 1994, delineando prima la storia del Paese, tracciando così gli elementi che hanno portato al genocidio.

Affronterò infine l'atteggiamento del resto del mondo di fronte ad un crimine tanto spregevole avvenuto, però, in un Paese come l'Africa, territorio di profitto per l'Europa occidentale e gli USA. Infine vorrei tracciare un quadro generale della situazione rwandese oggi, a tredici anni dal genocidio.

Il genocidio

1.1 Caratteristiche del genocidio

Il termine genocidio (derivante dal greco *ghénos* razza, stirpe, e dal latino *caedo* uccidere) “indica l'eliminazione fisica, spesso attuata con metodi brutali, di un determinato gruppo di persone, siano esse una popolazione nazionale, una razza, un gruppo etnico od una comunità religiosa. Anche la sottomissione intenzionale di un gruppo a condizioni d'esistenza che ne comportino la scomparsa sia fisica sia culturale, totale o parziale, è di solito inserita sotto la definizione di genocidio” (Muhm, 2004).

Il termine *genocidio* venne coniato nel 1944 dal giurista polacco Raphael Lemkin, docente dell'Università di Yale, a seguito del massacro degli Armeni (genocidio armeno) consumato dall'Impero Ottomano nel 1915-1916, per descrivere una situazione che appariva del tutto nuova, e scioccante, all'opinione pubblica. Tuttavia fu solo dopo i genocidi commessi dai nazisti nel corso della Seconda guerra mondiale che il termine genocidio è entrato nell'uso comune e ha iniziato ad essere considerato come un crimine specifico, recepito nel diritto internazionale e nel diritto interno di molti Paesi (ibidem).

La definizione precisa di cosa sia da considerare genocidio varia molto, alcuni lo ritengono un sinonimo di pulizia etnica e di etnocidio mentre secondo altri si tratta di un fenomeno diverso, almeno per gradazione. Un fattore di solito considerato importante è l'intenzione genocida, ovvero l'esplicito desiderio di distruggere la popolazione vittima *in quanto tale*, spesso assieme alla sua memoria culturale, non soltanto quindi l'intenzione di assicurarsi il controllo di un territorio eliminandone gli abitanti potenzialmente ostili, o di sbarazzarsi di una ideologia rivale. Molti stermini di massa attuati nella storia recente, malgrado la loro efferatezza, non ricadrebbero sotto queste definizioni, più ristrette, di genocidio (www.wikipedia.it).

Considerata l'estrema gravità e l'alta valenza simbolica e giuridica del termine, in molti casi esiste una discussione ideologica sulla legittimità del termine. Generalmente, la Shoah e lo sterminio degli Zingari compiuti dai nazisti, e lo sterminio dei tutsi in Rwanda compiuto dagli Interahamwe, sono considerati genocidi (ibidem).

La distruzione delle classi sociali commesse dai regimi comunisti staliniano e maoista, e il massacro della propria popolazione nella Cambogia da parte degli Khmer Rossi si sono svolti assumendo le dimensioni e secondo le modalità proprie dei grandi genocidi ma, in senso stretto,

non lo sono stati, in quanto non colpivano una popolazione ma, appunto, un'identità socio-economica.

Il genocidio è uno dei peggiori crimini che l'uomo possa commettere perché comporta la morte di migliaia di persone, e la perdita di patrimoni culturali immensi, quindi, è definito dalla giurisprudenza come un crimine contro l'umanità.

Lemkin dà le seguenti definizioni: “Per genocidio intendiamo la distruzione di una nazione o di un gruppo etnico (che) intende designare un piano coordinato di differenti azioni miranti a distruggere i fondamenti essenziali della vita dei gruppi nazionali, per annientare questi gruppi stessi. Obiettivi di un piano siffatto sarebbero la disintegrazione delle istituzioni politiche e sociali, della cultura, della lingua, dei sentimenti nazionali, della religione e della vita economica dei gruppi nazionali, e la distruzione della sicurezza personale, della libertà, della salute, della dignità e persino delle vite degli individui che appartengono a tali gruppi. Il genocidio è diretto contro il gruppo nazionale in quanto entità, e le azioni che esso provoca sono condotte da individui, non a causa delle loro qualità individuali, ma in quanto membri del gruppo nazionale” (Lemkin, 1994, citato in Mingozzi). Nasce così un nuovo termine che istituisce una nuova categoria di crimini contro l'umanità, differente da manifestazioni di violenze di massa osservate nel passato, quali le guerre di conquista, le guerre di religione e i domini coloniali.

Una delle caratteristiche più rilevanti concernenti questo crimine è rappresentata dal fatto che il genocidio è possibile solo se perpetrato da parte dello Stato, il genocidio è esclusivamente un crimine di Stato che, in quanto sovrano, si erige a fonte del diritto. L'analisi di Ternon evidenzia la stretta connessione tra azioni che portano al genocidio e natura dello Stato, “Se le circostanze sembrano richiederlo, (lo Stato) si pone al di sopra della morale e al di fuori della coscienza per disporre della vita degli indesiderabili. Se dispone un genocidio, guida il gioco, fissa le regole e controlla lo svolgimento dell'omicidio. Un cordone ombelicale collega pratica genocidiaria e potere di Stato” (Ternon, 1997). Infatti lo Stato possiede anche i mezzi tecnici per attuare una tale pratica, possiede un apparato burocratico, il monopolio dei mezzi militari ed ideologici che permettono di pianificare e premeditare il genocidio.

Oltre al ruolo fondamentale coperto dallo Stato, si possono individuare altre caratteristiche peculiari del genocidio. Una di queste è costituita dalla *programmazione* e la *premeditazione* dell'azione, infatti, uno Stato non può agire d'impulso, improvvisando, Esso, essendo il detentore della legalità e avendo il monopolio della violenza, può pianificare con efficacia questo tipo d'azione (Mingozzi, 2007).

Altro elemento essenziale per individuare un genocidio è l'*intenzionalità*, ovvero la traduzione delle minacce e delle dichiarazioni di genocidio in azioni razionali e mirate a questo specifico scopo. E' molto difficile individuare questo passaggio in quanto non è possibile fare un processo alle intenzioni basandosi sulle dichiarazioni di personaggi pubblici, secondo Ternon tali dichiarazioni non hanno "valore di prova, e bisogna guardarsi dall'utilizzarla come tale; tuttavia è rivelatrice di un'atmosfera criminale, identifica una minaccia e richiede un'interpretazione. (...)" Essa è tuttavia una tappa perché, senza questa affermazione e senza la reazione che avrebbe dovuto provocare in una società 'sana' (...) le sequenze successive si verificherebbero con minor facilità" (Ternon, 1997, p. 82).

Per individuare quali possono essere i gruppi a rischio di genocidio all'interno di uno Stato che decida di intraprendere questo tipo di condotta, la chiave di volta risiede nell'individuazione di quei gruppi a cui non è riconosciuto il diritto di cittadinanza, infatti è sufficiente domandarsi chi, nella società, conserva una voce. Sono protetti coloro nei confronti dei quali lo Stato ha un vincolo; chi è considerato come estraneo alla comunità, al di fuori di un universo di obblighi morali, è minacciato di segregazione, di esclusione, di prigionia, di espulsione o di genocidio.

E se ci si chiede cosa spinge lo Stato nell'emarginare migliaia di persone ed a utilizzare le risorse necessarie per l'eliminazione fisica o culturale di una minoranza all'interno di esso, la risposta può essere costituita dal fatto che lo Stato percepisce un gruppo all'interno del paese come minaccia e – che lo stesso Stato - inseguia il trionfo di un'ideologia.

All'interno di un paese viene individuato un nemico che rappresenta una minaccia per l'unità interna, il passaggio successivo sarà costituito dalla strategia migliore, ovvero cercare di assimilare il gruppo di minoranza alla maggioranza oppure distruggerlo completamente, ci si sbarazza della minoranza quale che siano le caratteristiche della stessa, la si annienta in quanto tale. Nel primo caso si parla di genocidio culturale (*etnocidio*) che ha lo scopo di annientare la cultura della minoranza, nel secondo caso ci troviamo di fronte ad un genocidio fisico (Mingozzi, 2007).

Per quanto riguarda le azioni concrete che uno Stato può intraprendere al fine di perpetrare politiche genocidiarie ai danni di un gruppo nazionale si prendere in considerazione la definizione di Harff e Gurr (1988, 366-367, citato in Mingozzi) i quali individuano tre tipi d'azioni che rilevano la presenza di genocidio: l'omicidio deliberato di molti civili, il numero delle morti deve essere elevato (calcolabile in migliaia) e la campagna di genocidio deve essere protratta almeno per sei mesi.

1.2 I genocidi nella storia

Nel corso della storia umana si sono avuti molti casi di genocidio, consumati o tentati, tra i quali si può ricordare lo sterminio degli Armeni consumato dai Turchi agli inizi del XX secolo.

Il genocidio più noto è sicuramente l'Olocausto, metodicamente condotto dalla Germania nazista in buona parte dell'Europa prima e durante la seconda guerra mondiale, che portò all'annientamento di 6 milioni di ebrei (oltre la metà degli ebrei in Europa), colpendo anche gruppi etnici Rom e Sinti (i cosiddetti zingari), comunisti, omosessuali, malati di mente, Testimoni di Geova, Russi, Polacchi e altri Slavi, per un totale di vittime stimabile tra i dieci e i quattordici milioni di civili.

Un teatro di genocidi nel Novecento è stata l'Asia, in particolare i paesi comunisti, dove furono condotti su base classista. Si ricorda il genocidio voluto da Stalin negli anni Trenta, in cui milioni di Kulaki furono uccisi o deportati nei gulag.

La Cambogia subì un genocidio in cui 1,7 milioni di persone su 7,5 milioni furono sterminati nei cosiddetti campi di rieducazione o "Killing Fields" (campi della morte).

Anche la Cina è stata teatro di genocidi, spesso molto cruenti. Nella cosiddetta 'Liberazione', in cui furono sterminate le classi dei proprietari terrieri e dei contadini ricchi, il numero di morti è sconosciuto ma certamente molto elevato: alcune fonti parlano di 10 milioni.

In Iraq tra il 1973 e il 2003 il regime di Saddam Hussein condusse uccisioni di massa contro la popolazione dei Curdi.

Numerosi sono stati poi i casi di genocidio in Africa, causati da rivalità fra diverse tribù ed etnie, che hanno causato milioni di morti, com'è accaduto in Rwanda o in Nigeria, con la guerra civile del Biafra.

Anche l'Italia non è stata risparmiata, e in ben 2 occasioni, peraltro contemporanee (1943-1945): la deportazione e lo sterminio degli Ebrei Italiani da parte del Terzo Reich (circa 7.000 persero la vita) e, le fucilazioni di massa di Italiani nei territori annessi dall'Italia (Venezia Giulia e Dalmazia) da parte della Jugoslavia di Tito (secondo alcune stime furono circa 17.000 gli Italiani a perire, e molti di loro furono gettati, vivi o morti, in cavità carsiche chiamate foibe).

1.3 Condizioni storico-giuridiche che hanno portato alla creazione della convenzione contro il genocidio

Fra i più importanti strumenti legislativi per sanzionare la pratica del genocidio, la Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio approvata il 9 dicembre del 1948 ed entrata in vigore il 12 gennaio del 1951, risulta essere il primo ed il più

importante mezzo sino ad ora a disposizione. Per comprendere quali sono stati i passi che hanno portato alla redazione di un documento di portata universale e come mai si è deciso di adottare tale mezzo giuridico in quel determinato periodo storico, è necessario fare un breve excursus storico.

Già durante la seconda guerra mondiale si avevano notizie dei crimini attuati dai nazisti nei confronti degli ebrei e degli zingari, la comunità internazionale stava maturando l'idea che si dovesse intervenire il prima possibile per punire azioni così efferate e non tollerabili - nemmeno in periodo bellico - e per prevenire il ripetersi di queste politiche da parte di qualsiasi altro Stato. Gli strumenti fino a quel punto a disposizione del diritto internazionale non erano considerati sufficienti. Le conferenze dell'Aia del 1899 e del 1907 avevano stabilito principi idonei a regolare una soluzione pacifica dei conflitti internazionali, venivano inoltre stabiliti quali erano i mezzi considerati illeciti per affrontare un conflitto bellico (*jus in bello*) e non veniva contestato il diritto di fare la guerra (*jus ad bellum*). Inoltre, il presidente Wilson elaborò il famoso piano dei 14 punti col fine di stabilire le regole per una pace salda e duratura fra i popoli, con la creazione della Società delle Nazioni. Questi strumenti che si collocano prima della seconda guerra mondiale possedevano in realtà pochi effettivi poteri, erano testimoni piuttosto simbolici della volontà di evitare un altro conflitto totale come quello del 1914 (Mingozzi, 2007).

Durante e dopo la seconda guerra mondiale vengono pensati altri metodi per prevenire e sanzionare ciò che stava accadendo ed era accaduto in Germania, prima fra tutti – in ordine di tempo – fu la costituzione, il 20 ottobre 1943, della Commissione delle Nazioni Unite per i crimini di guerra. Questo speciale organo aveva il compito di estendere il concetto di crimini di guerra anche agli atti che i nazisti stavano commettendo in quel periodo. La commissione doveva inoltre definire un codice di diritto internazionale basato sul carattere universale del crimine di guerra e sulla sua imprescrittibilità. Altro incarico della commissione era quello di considerare la possibilità di istituire un tribunale internazionale di competenza che doveva spogliare gli imputati della loro protezione giuridica internazionale. In altre parole la commissione era incaricata di formulare un'accusa nei confronti del regime nazista e – con la creazione del tribunale internazionale – di fornire le garanzie necessarie per un giusto ed equo processo dei capi nazisti: nacque così il diritto di Norimberga (*ibidem*).

Il tribunale militare internazionale istituito ad hoc per questo compito presentava sul piano giuridico una novità molto importante: l'imputazione *di crimine contro l'umanità*.

Infatti *all'articolo 6* viene definito il concetto di crimine contro l'umanità come "l'assassinio, lo sterminio, lo schiavismo, la deportazione e qualsiasi altro atto disumano commesso contro le popolazioni civili, prima o durante la guerra, o le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi quando questi atti o persecuzioni (...) siano stati commessi in seguito ad un qualsiasi crimine che rientri nella competenza del tribunale, o a questo crimine collegati". In questo modo – punendo i crimini contro l'umanità condotti antecedentemente o durante il conflitto – la giurisprudenza di Norimberga trasgrediva il principio assoluto della superiorità giuridica dello Stato e ammetteva il diritto all'ingerenza.

Altro importante principio stabilito dal tribunale militare internazionale era la *retroattività* del diritto internazionale, ovvero in questo modo si può essere condannati per dei comportamenti tenuti prima che il codice penale ne stabilisca l'illegalità.

Dopo le conseguenze del processo di Norimberga altri organismi hanno provato a precisare il concetto dei crimini contro l'umanità auspicando una punizione a livello internazionale che prevalichi la sovranità statale di chi ha commesso il crimine.

Nell'ottobre del 1946 il Movimento Nazionale Giudiziario Francese, dopo aver dato un'esatta interpretazione del concetto di crimini contro l'umanità, auspica che la repressione del genocidio sia iscritta nel Codice Penale Internazionale che le Nazioni Unite hanno il dovere urgente di elaborare.

Altre definizioni sono state fornite da due conferenze, la prima, in ordine cronologico, è la Conferenza per l'unificazione del diritto penale del 1947, si adottò all'unanimità il seguente testo: "È necessario da ora, per rispondere ai desideri imperativi della coscienza universale, assicurare la repressione dell'omicidio e di tutti gli atti che tendono alla soppressione della vita umana, commessi contro individui o gruppi umani per ragioni di razza, nazionalità, religione o opinioni (...) Questa repressione deve organizzarsi sul piano internazionale e (deve essere) assicurata da una giurisdizione penale internazionale quando i colpevoli sono i governanti o organi protetti dallo Stato".

La XXXVII Conferenza Interparlamentare nella sua dichiarazione numero 10 specifica che "la collettività degli Stati deve adottare il più presto possibile un Codice Penale Internazionale e istituire un Tribunale Penale Internazionale per punire (...) i crimini contro l'umanità ed in particolare il crimine di genocidio. La mutua cooperazione degli Stati in materia di persecuzione (...) delle persone colpevoli del crimine di genocidio o di altri crimini contro l'umanità deve effettuarsi senza limitazioni (...) contrarie allo spirito sopra enunciato".

Da queste diverse dichiarazioni si può evincere come sia presente la preoccupazione - presso i più alti organismi internazionali – per la creazione di una regolamentazione internazionale del genocidio. Evidentemente è opinione comune che soltanto con la creazione di uno strumento internazionale, capace di oltrepassare il diritto di sovranità di un singolo Stato, si possa punire e impedire il genocidio, seguendo così l’efficace percorso delineato dal diritto di Norimberga.

1.4 La Convenzione contro il genocidio

Accogliendo le pressioni esercitate da diverse parti del mondo giuridico, le Nazioni Unite elaborarono la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, approvata dall’Assemblea Generale il 9 dicembre del 1948 ed entrata in vigore il 12 gennaio 1951. L’ONU riconobbe Norimberga come fonte di diritto, anche se preferì limitarsi alla riaffermazione dei principi fondamentali dei diritti dell’individuo che la impegnavano meno direttamente. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo adottata dall’ONU il 10 dicembre 1948 stabiliva così le prerogative dell’individuo nello Stato e garantiva i diritti della persona umana (Mingozzi, 2007).

Altra riflessione che si può trarre dalla stesura di questo documento è che la ragion d’essere del diritto internazionale diviene la salvaguardia della vita dei popoli e della pace esterna contro la sovranità selvaggia (gli Stati), in assenza di limiti giuridici, fonte di guerre e genocidi. Sotto questo aspetto il genocidio è nel diritto internazionale l’equivalente di ciò che è l’omicidio nel diritto interno, come non è concepibile un ordinamento statale che non punisca l’omicidio, così non è concepibile un ordinamento internazionale che non punisca il genocidio” (ibidem).

Esaminando alcuni articoli di questa Convenzione si incontrano, però, alcune ombre. Ad esempio l’*articolo 2* enumera gli atti che costituiscono il genocidio, atti commessi con *l’intenzione* di distruggere in tutto o in parte minoranze di carattere *nazionale, etnico, razziale o religioso*; tali atti sono i seguenti:

- Uccisione dei membri fisici del gruppo
- Attentato all’integrità fisica o mentale dei membri del gruppo
- Assoggettamento intenzionale del gruppo a condizioni di esistenza dirette a provocare la sua distruzione fisica totale o parziale
- Provvedimenti miranti a impedire le nascite nell’ambito del gruppo
- Trasferimento forzato di bambini di un gruppo in un altro gruppo

Ciò che caratterizza questo articolo è la richiesta di intenzione di distruzione del gruppo, intenzione difficilmente dimostrabile – soprattutto se non ci troviamo di fronte a Stati totalitari.

Si nota, comunque, che non è fornita alcuna specificazione circa la prova dell'intenzione che determina l'attuazione del crimine, quindi converrebbe prendere in considerazione solo il risultato, a prescindere da quali ne siano le cause.

Omettendo l'intenzione e valutando i risultati che determinate politiche genocidiarie producono, possono essere anche ulteriormente individuate nuove categorie di genocidio che permetterebbero un'estensione nella individuazione dei casi ed una maggiore tutela verso i gruppi a rischio. Così ad esempio si può considerare genocidio la pratica di alcuni governi che, nonostante siano al corrente circa l'esistenza di azioni genocidiarie, non offrono protezione ai gruppi vittima e non puniscono gli autori di tali atti (genocidio colposo).

Ancora, la Convenzione potrebbe considerare genocidio la riduzione di un popolo in condizioni di estrema miseria, come avviene per certe parti dell'Africa e dell'America Latina. Infine, potrebbe essere definito come genocidio il divieto di procreazione imposto a certi gruppi con la forza.

Oltre questo primo limite, questo articolo presenta un altro ostacolo, riguardante la individuazione dei gruppi da proteggere. Infatti sono stati esclusi sia i gruppi politici ed i gruppi economici dalle categorie di gruppi posti sotto la tutela della Convenzione, così risulta essere abbastanza semplice per uno Stato che commettesse atti di genocidio contro un gruppo etnico o religioso, obiettare che in realtà la sua azione era rivolta solo contro le idee politiche di quel gruppo o era dettata da considerazioni politiche (quali la necessità di soffocare un'insurrezione o di mantenere l'ordine pubblico).

Altra lacuna che presenta questo articolo riguarda il fatto che si menziona solamente come prova di genocidio l'intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo. Non solo la distruzione ma anche la riduzione forzata delle natalità di un determinato gruppo può essere considerata atto di genocidio in quanto non solo riduce numericamente la consistenza del gruppo ma tende ad eliminarne le peculiarità culturali. L'*articolo 3* sanziona altri atti relazionati al genocidio, tralasciando però di menzionare la propaganda pubblica diretta a provocare il genocidio e omettendo anche il divieto di costituire organizzazioni il cui scopo è lo sviluppo di politiche genocidiarie. In particolare questo articolo recita:

Saranno puniti i seguenti atti:

- Il genocidio

- L'accordo per commettere un genocidio
- La pubblica e diretta istigazione al genocidio
- Il tentativo di genocidio
- La complicità nel genocidio

L'*articolo 6* recita: "Le persone accusate di genocidio o di uno dei qualsiasi degli atti elencati all'articolo 3 saranno tradotte davanti ai tribunali competenti dello Stato sul cui territorio è stato commesso l'atto, o davanti alla corte criminale internazionale competente nei riguardi delle parti contraenti che ne avranno riconosciuta la giurisdizione". Siamo di fronte a un grande limite: l'accantonamento del diritto di ingerenza sancito dal tribunale di Norimberga. In effetti col ricorso a tribunali dello stesso Stato in cui è stato commesso il crimine siamo di fronte ad una garanzia puramente platonica, perché normalmente il genocidio è perpetrato dalle autorità statali, o almeno con il loro avallo, e quelle autorità riescono a 'neutralizzare' facilmente i tribunali.

Riepilogando, la Convenzione contro il genocidio rappresenta un passo indietro nei confronti della dottrina di Norimberga, in quanto in primo luogo nonostante una esatta definizione del termine e un'estensione del concetto ai tempi di pace, non si sono trovati gli strumenti necessari per la repressione e non sono stati inclusi nel sistema di protezione tutti i gruppi potenzialmente a rischio, tutto ciò in nome della superiorità della sovranità giuridica dello Stato nei confronti dell'individuo.

1.5 La Corte Penale Internazionale

Durante i cinquant'anni di attività delle Nazioni Unite abbiamo assistito a numerosi atti di genocidio. E' nato, quindi, il desiderio da parte della comunità internazionale di dare origine ad un organismo che potesse intervenire in materia di evidenti e palesi violazioni dei diritti umani. Una Corte con lo scopo di sorpassare il restrittivo principio di non ingerenza che ha reso di fatto fallimentare ogni tentativo di prevenzione di crimini a lesione dei diritti umani. Da questa volontà è nato lo statuto della Corte Criminale Internazionale di Giustizia, un tribunale istituito ed adottato a Roma dalle Nazioni Unite, il 17 luglio 1998.

Lo statuto prevede la formazione di un tribunale internazionale che punisca i crimini quali il genocidio, i crimini contro l'umanità ed altri tipi di violazioni previste nello statuto stesso. Uno degli obiettivi principali di questo organismo è individuabile nello spirito stesso della Carta delle Nazioni Unite, ovvero il favorire le relazioni amichevoli tra gli Stati, garantire il rispetto dei diritti umani e delle fondamentali libertà in tutto il mondo. Con la realizzazione di questo

tribunale *si rende perseguibile anche la singola persona* che ha agito in nome dello Stato in maniera criminale, le pene inflitte da questa Corte svolgerebbero anche la funzione di deterrente, ossia hanno lo scopo di scoraggiare atti di genocidio attraverso una severa applicazione delle norme e delle pene.

Di maggiore importanza sarebbe comunque il fatto che un siffatto tribunale arriverebbe a sanzionare comportamenti che molto spesso non vengono puniti dalla legislazione dello Stato entro il quale si sono verificati. Come osservato in precedenza, molte volte non è presente la volontà politica di uno Stato di fare i “conti con il proprio passato” oppure non se ne hanno i mezzi a disposizione; la Corte criminale internazionale ha il potere di intervenire, attraverso il principio della complementarità, nel processo di giustizia interno allo Stato, scavalcando ancora una volta il principio di non ingerenza fino ad ora molto tutelato. Come si deduce dal testo dello statuto sono tre i tipi di crimine che la Corte si propone di combattere: il genocidio, i crimini contro l’umanità ed i crimini di guerra.

Analizzando lo statuto di Roma già dall’*articolo 1* si deduce la funzione di questo tribunale, infatti, viene posto l’accento sulla possibilità di punire le singole persone e sulla opportunità di estendere la giurisdizione della Corte all’interno delle singole giurisdizioni nazionali. All’*articolo 5* si elencano i crimini che questa Corte ha lo scopo di punire, ossia: il genocidio, i crimini contro l’umanità (perpetrati in tempo di pace), i crimini di guerra e l’aggressione. Viene data poi una definizione di questi crimini, così se l’*articolo 6* descrive il genocidio in maniera identica alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, l’*articolo 7* illustra con precisione tutti gli atti che vengono classificati come crimini contro l’umanità.

Per entrare in termini maggiormente tecnici la Corte potrà giudicare solo dopo l’entrata in vigore della stessa (*Art. 11*), mentre l’iniziativa di intraprendere un processo contro esponenti di un determinato Stato è affidata alla Corte (*Art. 13*), a uno Stato membro (*Art. 14*) o alla figura dei pubblici ministeri istituiti appositamente per il tribunale (*Art. 15*). Un lungo elenco dei casi in cui è ammissibile l’intervento della Corte è fornito dall’esaustivo *articolo 17*, mentre l’*articolo 21* si occupa di stabilire i criteri di applicabilità della legge.

1.6 Legge italiana per la prevenzione e repressione del genocidio

In Italia, nel 1967, è stata promulgata una legge per quanto riguarda la prevenzione e repressione del delitto di genocidio(9 ottobre 1967, n.962).

Tale legge prevede, all'Art. 1, la punizione degli **atti diretti a commettere genocidio** e, pertanto, recita: “Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare lesioni personali gravi a persone appartenenti al gruppo, e' punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravissime a persone appartenenti al gruppo, e' punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni. La stessa pena si applica a chi, allo stesso fine, sottopone persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale del gruppo stesso”.

L'Art. 2, sancisce con una reclusione da quindici a ventiquattro anni la **deportazione** (di persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso) **a fine di genocidio** .

Nell'Art. 3 viene sancito l'ergastolo nel caso in cui, se da alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti, deriva la morte di una o più persone.

L'Art. 4 prevede la reclusione da dodici a ventuno anni per gli **atti diretti a commettere genocidio mediante limitazione di nascite** in seno ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, allo scopo di distruggere in tutto o in parte il gruppo stesso.

La stessa punizione prevista nel precedente articolo viene applicata per gli **atti diretti a commettere genocidio mediante sottrazione di minori** degli anni quattordici appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o religioso, per trasferirli ad un gruppo diverso (Art.5) e, per **l'imposizione di marchi o segni distintivi** indicanti l'appartenenza ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso (Art. 6).

L'Art. 7 prevede una punizione per l'**accordo per commettere genocidio** e recita: “Qualora più persone si accordino allo scopo di commettere uno dei delitti preveduti negli articoli da 1 a 5 nel secondo comma dell'articolo 6 della presente legge, e il delitto non e' commesso, ciascuna di esse e' punibile, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione da uno a sei anni.

Qualora più persone si accordino allo scopo di commettere il delitto preveduto nel primo comma dell'art.6 della presente legge, e il delitto non e' commesso, ciascuna di esse e' punibile, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione da tre mesi a un anno.

Per i promotori la pena e' aumentata.

Infine, l'Art. 8 sancisce la reclusione da tre a dodici anni per la **pubblica istigazione e apologia** a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli da 1 a 5, “La stessa pena si

applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di alcuno dei delitti preveduti nel comma precedente”.

Mentre l'Art. 9 prevede la **competenza per materia**: “La cognizione dei delitti, consumati o tentati, preveduti nella presente legge appartiene alla Corte d'assise”.

Prima della legge appena esposta, in Italia, era presente solo l'extradizione per i delitti di genocidio (Legge costituzionale italiana 21 giugno 1967, n.1) che prevedeva un articolo unico:

“L'ultimo comma dell'art.10 e l'ultimo comma dell'art.26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio”.

[Costituzione Della Repubblica Italiana:

Art. 10 L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici. (*)**Art. 26** L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. (*)

(*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.]

1.7 Freud e la Psicologia delle masse

Per provare a dare una spiegazione di come degli individui siano in grado di commettere un genocidio (o più in generale una guerra ed uccidere dei propri simili) potremmo rifarci a Freud, il quale, in *Psicologia delle masse e analisi dell'Io* (1921), spiega come l'aggressività individuale latente possa debordare all'interno di una vasta aggregazione collettiva. Nella folla è in azione la pulsione gregaria che livella intelligenza ed emozioni. Un individuo dotato di spiccate capacità cognitive, immerso in una folla eccitata, subirà un abbassamento del proprio quoziente intellettuale, mentre il livello emotivo si assesterà sugli umori della folla. L'intelligenza regredisce, l'emotività aumenta: il leader di una folla riottosa conduce a compiere gesti che l'individuo isolato non potrebbe compiere. Gli individui si uniscono per dare origine ad un corpo unico, spogliandosi di quelle che sono le caratteristiche individuali per lasciar sussistere solo un fondo comune indifferenziato, infatti, Freud nota come fra i fenomeni che si manifestano nella folla assuma una certa rilevanza il contagio mentale, cioè il fatto che ogni sentimento ed ogni atto tende a propagarsi ed a venire riprodotto da tutti i componenti dell'aggregato; tale contagio è effetto della suggestionabilità, la quale viene enormemente esaltata negli individui della collettività: l'individuo è pronto a far propri e ad accattare sentimenti, convinzioni ed impulsi che in condizioni normali rifiuterebbe. Proprio perché la fusione collettiva agisce livellandosi su

valori medi è possibile anche il processo inverso. Il gruppo incanala le pulsioni e le istanze spirituali/intellettuali dell'individuo, compresa l'aggressività (senza, però, sradicarle), infatti, Eros e Thanatos abitano da sempre nell'inconscio; la civiltà si fonda sulla sublimazione di queste due pulsioni. Secondo Freud, l'uomo può inibirle e differirne l'immediata soddisfazione, organizzando il comportamento e lo spazio psichico. Nella società attuale, assumendo come fini esclusivamente la produzione ed il profitto ci si preoccupa esclusivamente d'individuare i mezzi più efficaci per raggiungere lo scopo, la ragione strumentale non riconosce nessuna istanza sopra di sé, essa inaugura il dominio dell'uomo sull'uomo che trova la massima espressione nella pianificazione "utilitaristica" del genocidio.

Quindi, l'individuo che partecipa ad un gruppo diventa partecipe delle scelte del gruppo rendendole proprie. L'individuo, esposto a tali influenze (incorporato, vale a dire, in un'entità collettiva), può subire una modificazione radicale del proprio comportamento; di qui, la necessità di individuare le varie tipologie di collettività: permanenti (Stato, Chiesa, ecc.) o transitorie (le folle occasionali); con organizzazione gerarchica interna (esercito) oppure aggregati amorfi; costruiti intorno ad una personalità dominante oppure privi di leader. A proposito di tale distinzione, secondo Freud, la folla tipica è quella che si costituisce attorno ad un "condottiero" ed il fenomeno primario sul quale si forma la folla come entità unitaria è quello della relazione libidica che s'istituisce tra il singolo individuo e il capo. Freud considera elemento essenziale di questa relazione col capo il fatto di sentirsi amati: ove quest'elemento venga a mancare, la formazione collettiva si disgrega. In altre formazioni collettive il capo può apparentemente mancare, ma può allora essere sostituito da un'idea, oppure da un desiderio comune ad una molteplicità di individui. Anche in tali casi però la formazione collettiva tende ad incarnare quell'elemento astratto in un capo secondario che assume la funzione di guida della stessa collettività; inoltre il capo o l'idea possono assumere un carattere negativo: in altre parole l'odio per una persona può assumere la funzione di elemento coesivo della collettività. Il capo si costituisce in ideale dell'Io (istanza razionale e realistica che cerca il soddisfacimento pulsionale evitando punizioni e danni) e si sostituisce al Super-Io (istanza che segue la legge della morale e dell'etica) per i singoli gregari; può, quindi, restare sospesa o fortemente alterata la funzione normale del Super-Io e l'individuo può orientare tutto il suo comportamento sulla base esclusiva di questo momentaneo modello. In molti altri casi, però, la funzione normale del Super-Io non è totalmente abolita; il capo diventa allora, per il singolo gregario, un ideale solo parziale; e ciò spiega la possibilità per gli uomini di appartenere a diverse formazioni sociali. Per cui, in forma

schematica, è possibile rappresentare la formazione della folla come costituita, primariamente da un orientamento affettivo che si produce in una molteplicità di persone verso un individuo particolare, seguita da un processo per cui tale individuo viene assunto come ideale dell'Io in sostituzione, provvisoria, del Super-Io e da un fenomeno di identificazione fra i vari individui in cui il processo si è prodotto ed infine dal sorgere di nuovi legami affettivi che si istituiscono tra i singoli in forza e per effetto di quella stessa identificazione iniziale. Per effetto dell'identificazione che si genera in un aggregato sociale, il narcisismo individuale si trasforma in narcisismi di gruppo; l'aggressività verso il prossimo che, all'interno dell'aggregato viene neutralizzata dai legami affettivi che vi si istituiscono, è orientata all'esterno del gruppo sociale, dando origine all'intolleranza per gli esclusi, fenomeno del tutto generale e correlato alla solidarietà dei gruppi stessi. Questa forma di aggressività manifestata dai gruppi sociali non è determinata solo da una necessità di autoconservazione e dal bisogno di risolvere nel modo più favorevole i conflitti di interesse che si possono presentare fra il gruppo e le forze esterne: non è cioè la semplice conseguenza di esigenze di tipo razionale, ma l'espressione di elementi affettivi spontanei. La stessa società civile, esigendo normalmente dal singolo la rinuncia a molti comportamenti aggressivi, esercita su di esso una pressione finalizzata alla limitazione di queste tendenze istintive; tuttavia una pressione del genere si manifesta anche nell'interno, in forza dei legami affettivi che si costituiscono nell'aggregato sociale. Questo si verifica dal momento che la stessa pressione esterna dello stato tende a farsi pressione interna, in quanto il Super-Io individuale è in gran parte il frutto dell'azione sociale e si costituisce in seguito all'introiezione dell'autorità esterna; in questo modo, il comportamento sociale normale dell'uomo risulta fondato sull'equilibrio che si istituisce tra le pressioni dell'Es (istanza primitiva che ricerca il soddisfacimento pulsionale) e dalla contropressione delle difese esercitate dal Super-Io. Ma lo stato riserva a sé la libertà di compiere ciò che vieta ai singoli, cioè l'esercizio di quella violenza che inibisce ai suoi cittadini nei loro rapporti reciproci; e poiché lo stato esercita la sua attività attraverso la sua azione sui singoli, presenta come doverosi verso l'esterno quegli atti che punisce e reprime quando sono compiuti all'interno della collettività statale. Ciò significa, sostanzialmente, che lo stato prepara la guerra ed è ad essa predisposto già in tempo di pace: la dichiarazione di guerra è infatti l'atto attraverso il quale lo stato riconosce l'esercizio della violenza contro lo stato avversario legittimo per sé e quindi anche per i suoi cittadini armati. Per il singolo questo atto dello stato rappresenta un improvviso capovolgimento di valori, anche se non viene sentito come l'imposizione di un'autorità esterna; perciò trova nella mente

dell'individuo un'immediata adesione: gli uomini non fanno la guerra perché lo stato glielo impone, ma semplicemente perché lo stato glielo permette. Ciò non si deve intendere la guerra come un'improvvisa liberazione di tendenze aggressive e distruttrici: è infatti necessario aggiungere tutti quei fattori affettivi ed ideali che vengono additati nella esaltazione dell'eroismo guerriero. Lo stesso polarizzarsi dell'aggressività di un gruppo in una data direzione, riducendo l'aggressività interna, cementa i legami libidici del gruppo e rafforza la sua coesione. Negato che vi sia un istinto gregario, originario e specifico, la genesi di tutti i fenomeni sociali è stata dunque ricondotta da Freud ad uno dei due istinti ritenuti primordiali: l'eros e il complesso degli impulsi libidici. Le tendenze libidiche, la cui intima natura è di carattere sessuale, possono o conservare integralmente una tale loro natura, mantenendosi rivolte ad un fine propriamente sessuale, oppure venirne distolte, concentrandosi verso manifestazioni più accettabili. Parlando della struttura libidica della folla, o dei legami libidici che costituiscono la coesione degli aggregati sociali, ci si riferisce, chiaramente, a tendenze libidiche distolte dal loro fine originale, vale a dire sublimite.

Rwanda

Quando si parla di genocidio generalmente si pensa all'Olocausto degli ebrei avvenuto durante la Seconda guerra Mondiale. In questa sede vorrei approfondire un altro tragico evento, il genocidio rwandese avvenuto nel 1994.

2.1 Storia

2.1.1 Le origini

L'etnia originaria del Rwanda era quella dei twa, nomadi che vivevano di caccia e raccolta. Successivamente, nel primo millennio d.C., migrò in questo territorio una popolazione bantu coltivatrice: gli hutu. Nell'attuale territorio rwandese arrivarono dall'area etiope, nei secoli XIII-XIV, i tutsi, un popolo nilotico prevalentemente cacciatore. I tutsi, apparendo come "popolo superiore", ridussero alla schiavitù gli hutu. Assunto il potere del territorio, lo divisero in staterelli e organizzarono una società a struttura piramidale, al cui vertice era il re, chiamato *mwami*. Il primo mwami la cui esistenza è certa fu Ruganza Bwimba (XV secolo), del clan dei Nyigihinya. Negli anni successivi cominciò l'espansione del territorio rwandese, interrotta da invasioni da parte dei regni limitrofi di Nyoro e Rundi.

Hutu è il nome di una delle tre etnie che occupano la regione situata tra il Burundi e il Rwanda. Fra queste, gli hutu sono senza dubbio il gruppo più numeroso. L'85% dei rwandesi e l'85% dei burundiani sono hutu.

Culturalmente, è una suddivisione artificiale, basata più sulla classe sociale che sull'etnia, poiché non vi sono significative differenze linguistiche o culturali tra gli hutu e gli altri gruppi etnici nell'area, specialmente i tutsi. Storicamente, tuttavia, ci sono differenze fisiche, principalmente nella statura media e nell'aspetto fisico. Hutu e tutsi hanno le stesse religione e lingua. Alcuni studiosi fanno anche notare il ruolo importante che i colonizzatori belgi ebbero nella creazione delle idee di razze hutu e tutsi. Ci si riferisce alla dibattito sull'origine camitica della gente tutsi, infatti, i dominatori Belgi usavano e codificavano le divisioni etniche per mantenere saldo il proprio controllo. La monarchia tutsi cadde rapidamente e la regione fu divisa tra Rwanda e Burundi nel 1962. Tuttavia, i tutsi rimasero dominanti nel Burundi, mentre gli hutu ebbero il controllo del Rwanda fino al 1994.

2.1.2 Le differenze razziali

Oggi la validità razziale del termine tutsi come distinto da hutu è oggetto di un considerevole dibattito. Alcuni ricercatori credono che ci sia poca o nessuna differenza tra i due gruppi e quelle differenze esistenti possono essere spiegate dalle strutture sociali nella regione dei Grandi Laghi. La maggior parte delle differenze tra i gruppi sono economiche e culturali: una di queste può essere rintracciata nelle loro professioni. Gli hutu sono in genere agricoltori e mangiano una dieta variata. I tutsi invece sono allevatori di bestiame e hanno una dieta consistente soprattutto di latticini e di carne. Sebbene siano una minoranza, i tutsi sono visti come una classe sociale elevata a causa dell'alto valore che la loro cultura assegna al bestiame. Poiché non ci sono differenze di sangue tra i due gruppi, è facile per loro cambiare etnia. Uno hutu può diventare tutsi, semplicemente allevando bestiame, e un tutsi può diventare hutu lavorando nell'agricoltura. Nonostante questo, la maggior parte dei rwandesi si qualifica oggi come tutsi o hutu.

Altre differenze si possono rintracciare nella statura: i tutsi possono essere spettacolarmente alti, fino a oltre 2 metri, mentre i twa sono tradizionalmente ritratti come bassi e gli hutu sono di statura media. Queste differenze possono essere attribuite a fattori nutrizionali. Differenze fisiche esistono quasi altrettanto all'interno del gruppo twa che tra tutsi e hutu; anche se alcuni tutsi sono molto più alti e hanno nasi più affilati che gli hutu in genere, la maggioranza dei tutsi non è distinguibile da un hutu medio.

Vi è poca differenza tra la cultura dei tutsi e quella degli hutu e i due gruppi parlano la stessa lingua. Queste significative somiglianze portano molti a concludere che tutsi è un'espressione di classe o di casta piuttosto che di etnia. Gli esperti discutono ancora se queste somiglianze tra hutu e tutsi derivino da un'origine comune oppure dall'elevato tasso di matrimoni misti avvenuto fino al Ventesimo secolo.

2.1.3 Il colonialismo

Nel 1885, al tempo della Conferenza di Berlino, il Rwanda, da sempre sconosciuto ai Bianchi, è stato attribuito alla zona coloniale tedesca.

Nel 1897 il mwami riconosce il protettorato tedesco, la Germania prese controllo di quella che divenne l'Africa Orientale Tedesca, che ebbe come primo governatore il conte von Goetzen. Nel 1918 la Società delle Nazioni affidò questo territorio al Belgio come 'mandato di tipo B' e, nel 1946, divenne un territorio in amministrazione fiduciaria del Belgio.

All'inizio degli anni '50 in Rwanda arriva una nuova generazione di missionari cattolici attenti alla maggioranza hutu. Nel 1957 alcuni intellettuali hutu, usciti in gran parte dal seminario di

Kabgayi diretto dai Padri Bianchi, pubblicano una *Nota sull'aspetto sociale della questione razziale indigena* e rivendicano più uguaglianza e giustizia. Nello stesso anno è stato fondato un partito per l'emancipazione degli hutu, il Parmehutu, che, dopo l'indipendenza del Congo, nel 1960, si è ribellato alla casta dominante. Kigeri V, il ventunesimo ed ultimo mwami, eletto nel 1959, fuggì. Migliaia di tutsi emigrarono in Burundi. Sia la Germania (anteriormente alla Prima Guerra Mondiale) e il Belgio dominarono l'area in regime coloniale. Furono i colonialisti belgi a creare le nozioni di due diverse razze anziché caste. Quando i Belgi rilevarono la colonia dai tedeschi, nel 1916, pensarono che essa sarebbe stata meglio governata se avessero organizzato gerarchicamente le diverse razze. Pensavano che gli hutu fossero bambini che avevano bisogno di una guida e videro nei tutsi una razza superiore. In realtà non riuscivano a credere che i tutsi facessero parte della razza africana. Nel 1959 la gerarchia sociale stabilita dai belgi fu capovolta e gli hutu considerati il gruppo più elevato; essi presero il predominio nella società. Questo aumentò l'oppressione dei tutsi da parte degli hutu e portò a molti conflitti tra culture, tra cui il genocidio dei tutsi.

La Repubblica è instaurata nel 1961 e l'indipendenza proclamata nel 1962. Le rivendicazioni degli hutu diventano sempre più incalzanti. All'inizio di novembre 1959 i contadini si rivoltano contro i tutsi. Cominciano i massacri. È l'inizio degli esili e degli esodi. L'amministrazione belga riesce, non senza fatica, a ristabilire l'ordine, il potere ormai è nelle sole mani degli hutu. Migliaia di tutsi fuggono all'estero: in Burundi, in Uganda, nello Zaire.

2.1.4 Dal 1960 al 1994

L'abolizione della monarchia fu sancita da un referendum. Il 1° luglio 1962 il Rwanda divenne uno Stato sovrano, una repubblica sotto la presidenza di Grégoire Kayibanda.

Nel dicembre del 1963 i tutsi che si erano rifugiati in Burundi tornarono in Rwanda per riprendere il potere, anche per mezzo di stragi, ma non riuscirono nel loro intento. Forte fu, in tal occasione, la tensione fra Rwanda e Burundi e terminò quando anche il Burundi divenne una repubblica.

Nel periodo 1972-1973 le tensioni fra le due etnie divennero più pericolose. Nel luglio del 1973 il generale hutu Juvenal Habyarimana guidò un colpo di stato che depose Kayibanda. Il neopresidente fondò nel 1975 il *Movimento Rivoluzionario Nazionale per lo Sviluppo* (MRND), il partito unico del governo. Nel 1978 fu approvata mediante referendum la nuova costituzione e nel dicembre dello stesso anno, Habyarimana fu riconfermato come presidente.

Nel 1990 i Tutsi provarono invano un altro tentativo di golpe, invadendo la parte settentrionale dello Stato. Nel 1991 furono apportate modifiche alla Costituzione, introducendo, fra l'altro, il multipartitismo e la figura del primo ministro.

I premier che furono eletti negli anni successivi tentarono più volte un accordo fra i vari partiti, tra i quali il *Movimento Repubblicano Nazionale per la Democrazia e lo Sviluppo* e il *Fronte Patriottico Ruandese* (FPR).

2.2 1994, l'anno del genocidio

Al censimento effettuato dal governo del Rwanda nel 1993, in cui tutti i rwandesi avevano dovuto dichiarare a quale tribù appartenevano, era seguito un massacro di tutsi nella zona settentrionale del paese che si sarebbe rivelato la macabra prova generale del genocidio del 1994. Nel frattempo, il presidente del Rwanda, Juvenal Habyarimana, aveva firmato un accordo di pace ad Arusha, in Tanzania, con il Fronte Patriottico Ruandese (Fpr) a guida tutsi, allo scopo di mettere fine alla guerra civile che affliggeva il paese da quattro anni.

Il 6 aprile 1994 il presidente Habyarimana, al potere con un governo dittatoriale dal 1973, tornava in aereo dalla Tanzania, con il presidente del Burundi, dopo aver partecipato a un incontro per definire il processo di pace. Mentre cercava di atterrare nella capitale del Rwanda, Kigali, il suo aereo fu abbattuto da un missile terra-aria. Ancora oggi chi fece partire quel missile è ignoto: le ipotesi più accreditate sono quelle che portano alle frange estremiste del partito presidenziale, le quali non accettavano la ratificazione di un accordo (quello di Arusha, nel 1993) che concedeva al Fronte Patriottico Ruandese (RPF), composto in prevalenza da esiliati Tutsi nemici storici degli Hutu (che costituivano l'85% della popolazione e che dalla rivoluzione del 1959 detenevano completamente il potere) un ruolo politico e militare importante all'interno della società rwandese; un'altra ipotesi è quella che sostiene che fu proprio l'RPF a compiere l'attentato, convinto che il suo ruolo negli eventi sarebbe stato marginale e che i patti non sarebbero stati rispettati; negli ultimi tempi è stata inoltre incriminata la moglie del presidente, che proprio quel giorno, contrariamente alle sue abitudini, decise di prendere un mezzo alternativo all'aereo, forse perché conosceva in anticipo la sorte del marito o forse perché lei stessa ne aveva tessuto le trame.

La morte di Habyarimana fu usata come pretesto per scatenare il genocidio.

Il giorno 7 aprile a Kigali e nelle zone controllate dalle forze governative (FAR, Forze Armate Rwandesi), con il pretesto di una vendetta trasversale, iniziano i massacri e l'eliminazione fisica

della popolazione tutsi e dell'opposizione democratica da parte della Guardia Presidenziale, dei miliziani dell'ex partito unico (Movimento Rivoluzionario Nazionale per lo sviluppo) e dei giovani hutu. Il segnale dell'inizio delle ostilità fu dato dall'unica radio non sabotata, l'estremista "RTL" che invitava, per mezzo dello speaker Kantano, a *seviziare e ad uccidere gli "scarafaggi" tutsi*. Per 100 giorni si susseguirono massacri e barbarie di ogni tipo; vennero massaccrate più di un milione di persone in maniera pianificata e capillare.

Uno dei massacri più efferati fu compiuto a Gikongoro, l'allora sede dell'istituto tecnico di Murambi: oltre 27.000 persone vennero massaccrate senza pietà e la notte dalle fosse comuni il sangue uscì andando ad inumidire il terreno. Per dare un'idea sommaria di quello che avvenne, basti pensare che in un giorno vennero uccise circa ottomila persone, circa 333 in un'ora, ovvero 5 vite al minuto. Il massacro non avvenne per mezzo di bombe o mitragliatrici, ma principalmente con il più rudimentale ma altrettanto efficace machete e con terribili bastoni chiodati, fatti importare per l'occasione dalla Cina.

La radio nazionale rwandese (la Radio des Milles Collines) e alcune stazioni private trasmettevano istruzioni agli squadroni della morte, i cosiddetti Interahamwe (che in lingua kinyarwanda significa "quelli che combattono insieme"), e spronavano incessantemente gli assassini ad accelerare il massacro. Le truppe rwandesi appoggiavano gli Interahamwe in quelle aree in cui incontravano la resistenza dei civili tutsi. Mezzi di trasporto e carburante permettevano agli squadroni della morte di raggiungere anche le più isolate comunità tutsi. Prima del luglio 1994, quando la vittoria del Fronte patriottico rwandese (Fpr) guidato dai tutsi mise termine al genocidio, almeno un milione di persone erano state massaccrate.

Il genocidio in Rwanda fu uno dei più sanguinosi episodi della storia del XX secolo.

Dal 6 aprile alla metà di luglio del 1994 vennero massaccrate sistematicamente (a colpi di armi da fuoco, machete e bastoni chiodati) una quantità di persone stimata tra le 800.000 e le 1.071.000.

Le vittime furono in massima parte di etnia tutsi, che costituisce una minoranza rispetto agli hutu, a cui facevano capo i due gruppi paramilitari principalmente responsabili dell'eccidio, Interahamwe e Impuzamugambi. I massacri non risparmiarono una larga parte di hutu moderati, soprattutto personaggi politici.

Le divisioni etniche del paese sono state opera principalmente del dominio coloniale europeo, prima tedesco e poi belga, che iniziò a dividere le persone con l'introduzione della carta d'identità etnica e favorire quelli che consideravano più ricchi e di diversa origine: i tutsi. In realtà tutsi e

hutu fanno parte dello stesso ceppo etnico culturale Bantu e parlano la stessa lingua. Il genocidio terminò col rovesciamento del governo hutu e della presa del potere, nel luglio del 1994, dell'RPF, il Fronte Patriottico Ruandese.

Nel settembre del 1998 il Tribunale penale internazionale per il Rwanda, con sede ad Arusha, in Tanzania, condanna Jean Kambanda, ex primo ministro, per istigazione diretta e pubblica al genocidio, accusandolo, fra l'altro, di aver incoraggiato la Radio delle Mille Colline a persistere nei suoi messaggi di morte. Nello stesso mese la Corte condanna anche Jean-Paul Akayesu, il funzionario pubblico più importante del comune di Taba, per imputazioni fra cui figurava l'istigazione diretta e pubblica al genocidio. I divieti previsti dalla Convenzione sul genocidio e i precedenti stabiliti dal Tribunale penale internazionale per il Rwanda sono stati inseriti nello Statuto del Tribunale penale internazionale, adottati il 17 luglio 1998. Il 25 marzo 2004 (Adnkronos) - Il Presidente del Rwanda, Paul Kagame, lancia la sua controffensiva contro la Francia - accusandola nuovamente di aver avuto un ruolo nel genocidio. In una conferenza stampa a Kigali, Kagame ha preannunciato l'apertura di un'inchiesta in Rwanda, parallela al lavoro del Tribunale speciale.

2.3 L'atteggiamento del mondo

La storia del genocidio rwandese è anche la storia dell'indifferenza del mondo occidentale di fronte ad eventi percepiti come distanti dai propri interessi. Emblematico fu l'atteggiamento dell'ONU che si disinteressò del tutto delle tempestive richieste di intervento inviategli dal maggiore generale canadese Romeo Dallaire, comandante delle forze armate (3.000 uomini) inviate dall'ONU. Si riporta un passo tratto dal fax inviato all'ONU dal maggiore generale in cui si denuncia il rischio dell'imminente genocidio: *Dal momento dell'arrivo della MINUAR, (l'informatore) ha ricevuto l'ordine di compilare l'elenco di tutti i tutsi di Kigali. Egli sospetta che sia in vista della loro eliminazione. Dice che, per fare un esempio, le sue truppe in venti minuti potrebbero ammazzare fino a mille tutsi. (...) l'informatore è disposto a fornire l'indicazione di un grande deposito che ospita almeno centotrentacinque armi... Era pronto a condurci sul posto questa notte - se gli avessimo dato le seguenti garanzie: chiede che lui e la sua famiglia siano posti sotto la nostra protezione.* Il Dipartimento per le Missioni di Pace con sede a New York si guardò bene dall'inviare la richiesta d'intervento alla Segreteria Generale o al Consiglio di Sicurezza (Scaglione, 2004).

Nonostante i diversi rapporti presentati alla Commissione per i Diritti Umani dell'ONU, il Consiglio di Sicurezza, a causa del veto USA, non riconosce il genocidio in Rwanda. Inoltre furono provate le responsabilità di molti paesi occidentali che mandarono i contingenti con l'unico scopo di salvare i propri cittadini. Fra questi spicca la Francia, che non solo non volle fermare la folla barbarica assassina (negli anni precedenti aveva armato e addestrato le FAR), ma anzi la fiancheggiò mandando contingenti a supportare le truppe hutu in ritirata dopo l'arrivo del FPR (tutsi) (D'Ersu, 2004). Da parte loro, gli USA però non si limitarono a mettere il veto, ma ritardarono il loro intervento, come si può vedere da questa citazione del reporter Steve Bradshaw della BBC: "Quando le Nazioni Unite decisero di mettere insieme una forza d'intervento, gli USA la ritardarono con la scusa dei veicoli blindati - le loro argomentazioni andavano dal colore con cui dipingere i veicoli a chi avrebbe pagato per dipingerli" (Chossudovsky, 2000).

L'atteggiamento della Francia e degli USA trova spiegazione negli interessi economici che tali Stati avevano sul Rwanda.

Tra l'indifferenza del mondo va anche ricordata la dissimulata connivenza nei confronti del massacro da parte di alcuni membri della chiesa cattolica essendo il Rwanda il paese africano più cristianizzato (80% dei credenti), nonostante Giovanni Paolo II abbia definito apertamente *genocidio* quello che è avvenuto.

2.5 Dal 1997 a oggi: il ritorno alla normalità

Nel 1997 furono avviati i primi processi per stabilire i responsabili del genocidio, ma dovettero subire rinvii a causa della mancanza di giudici. Nel frattempo centomila persone in attesa di giudizio affollavano le carceri. Un primo processo si concluse nel 1998, con la condanna a morte di ventidue persone considerate colpevoli di genocidio. Nel settembre di quell'anno il Tribunale Penale internazionale ha condannato l'ex premier Jean Kambanda all'ergastolo.

Nell'aprile del 2000 è stato eletto presidente della Repubblica il tutsi Paul Kagame, del FPR, che ha siglato, nel luglio del 2002, un armistizio con la Repubblica Democratica del Congo.

Le tensioni sono attualmente ancora vive (oggi giorno diecimila ribelli hutu sono ancora attivi in territorio congolese), ma esiste anche un serio desiderio di riappacificazione, come si è notato il 20 novembre 2002 in occasione di un concerto reggae che ha riunito 25mila persone di entrambe le etnie. Contemporaneamente, le truppe stanziate nella Repubblica Democratica del Congo sono rientrate in patria.

Nel 2003 le istituzioni politiche sono state modificate e approvate con il referendum del 26 maggio. Nel luglio dello stesso anno si sono tenute le elezioni presidenziali, che hanno riconfermato la carica a Kagame, e in settembre quelle legislative, che hanno visto il trionfo del FPR.

La responsabilità delle istituzioni e di alcune nazioni occidentali, che non si mobilitarono per fermare il genocidio, è stata ricordata dal presidente Kagame nel corso delle celebrazioni per il decimo anniversario dei massacri, nell'aprile del 2004.

Nel frattempo, avanzano i processi dei colpevoli, condotti dal *Tribunale Penale Internazionale per il Rwanda* (TPIR), alcuni dei quali si sono conclusi solo in tempi recenti. Per esempio, quello del colonnello Aloys Simba, condannato, il 12 dicembre 2005 a 25 anni di carcere per genocidio e crimini contro l'umanità e quello dell'ex sindaco della città di Gikoro, Paul Bisengimana, arrestato in Mali cinque anni prima e condannato il 14 aprile 2006 a 15 anni di prigione. Nel settembre del 2005 il *Tribunale della comunità (gacaca)* ha concesso a 774 prigionieri di lavorare alla costruzione di strade come pena alternativa alla detenzione in carcere.

2.5 Conseguenze

Ancora oggi, dopo più di dieci anni dal genocidio, rimangono in libertà numerosi autori delle stragi, alcuni paradossalmente protetti da paesi occidentali, come la Gran Bretagna, con il pretesto dell'assenza di trattati di estradizione con il Rwanda.

L'UNAMIR restò in Rwanda fino all'8 marzo 1996, con l'incarico di assistere e proteggere le popolazioni oggetto del massacro. L'ufficio dell'ONU fu capace di lavorare a pieni ranghi solo dopo il termine del genocidio, e questo ritardo costò alle Nazioni Unite una quantità di accuse che le portarono, nel marzo 1996 appunto, a ritirare i propri contingenti. Nel corso del mandato, avevano perso la vita 27 membri dell'UNAMIR – 22 caschi blu, 3 osservatori militari, un membro civile della polizia in collaborazione con l'ONU e un interprete.

Gran parte dei mandanti e dei perpetratori della carneficina trovarono rifugio nel confinante Zaire (oggi Repubblica Democratica del Congo). Gli odi razziali, che avevano fomentato la tragedia e che hanno lasciato un'impronta indelebile sul suolo rwandese, passarono così alle nazioni vicine: si suppone infatti che essi abbiano carburato la Prima e la Seconda guerra del Congo (rispettivamente, 1996-97 e 1998-2003), e che siano stati uno dei principali fattori della Guerra civile del Burundi (1993-2005).

Conclusioni

Come abbiamo potuto constatare, il genocidio è un crimine che si è manifestato sin dalla fine del Medioevo, ma solo con la Seconda Guerra Mondiale è stato preso in considerazione in quanto tale. Ciò comporta innumerevoli problemi, infatti, ancora oggi, la Comunità Internazionale non è riuscita a darsi delle regole precise, probabilmente perché si è sempre agito sotto considerazioni di tipo politico ed economico, tralasciando gli aspetti umanitari. Per ovviare a questo problema non è necessario solo auspicare cambiamenti della Convenzione contro il Genocidio o sperare che la Corte Penale Internazionale istituita a Roma possa essere lo strumento necessario a risolvere tali problemi. Bisognerebbe che gli Stati più potenti cambiassero le loro politiche estere in virtù del rispetto dei diritti umani, ponendo in secondo piano gli aspetti speculativi.

Le cause del genocidio rwandese vanno in parte ricercate nel colonialismo, infatti, esso ebbe da una parte indiscutibili effetti negativi: i modi di vita tradizionali furono cancellati, le culture distrutte e interi popoli soggiogati o sterminati. Anche il bilancio economico e politico non è positivo, perché il colonialismo lasciò delle economie 'estravertite', che producevano ciò che non consumavano e consumavano ciò che non producevano, restando quindi totalmente dipendenti dal mercato estero ed esponendo i paesi che avevano appena raggiunto l'indipendenza a nuove forme di colonialismo, stavolta prettamente economiche, infatti, il Rwanda, ancora oggi, dipende economicamente dai finanziamenti esteri di Paesi dell'Unione Europea (soprattutto del Belgio) e di enti come il Fondo Africano di Sviluppo, l'Onu e la Banca Mondiale

Bibliografia

AA.VV., *Enciclopedia Wikipedia*, www.wikipedia.it

Chossudovsky M. (2000), Genocidio economico in Ruanda, in *The Globalization of Poverty and the New World Order*, Global Outlook, Shanty Bay, Ontario.

Convenzione contro il genocidio (9 dicembre 1948).

D'Ersu L. (2004), Fra accecamento e complicità, *La croix*.

Freud S. (1921), *Psicologia delle masse e analisi dell'Io*, Boringhieri, Torino.

Harff B., Gurr T.D. (1988), Toward an Empirical Theory of Genocides and Politics: identification and Measurement of Cases Since 1945, in *International Studies Quarterly*, 32, citato in Mingozi.

Legge italiana per la prevenzione e repressione del genocidio (11 marzo 1952).

Lemkin R. (1994), *Axis Rule in Occupied Europe*, Carnegie Endowment for World Peace, Washington DC, citato in Mingozi.

Mingozi A. (2007), *Movimenti migratori nella pratica contemporanea: Il genocidio*, www.centrostudiperlapace.it

Muhm R. (2004), *Germania: La rinascita del diritto naturale e i crimini contro l'umanità*, Vecchiarelli Editore, Manziana, Roma.

Scaglione D. (2004), *Istruzioni per un genocidio Rwanda: Cronache di un massacro evitabile*, EGA Editore.

Ternon Y. (1988), Il marchio del genocidio, XX Secolo, *Storia e Dossier*, numero 6, 124, citato in Mingozi.

Ternon Y. (1997), *Lo Stato Criminale. I Genocidi del XX Secolo*, Corbaccio, Milano.